

STATUTO

**COOPERATIVA DI SERVIZI
EDUCATIVI E CULTURALI
NICOLO' RUSCA ETS
IN FORMA ABBREVIATA
"COOPERATIVA
SOCIALE NICOLO' RUSCA
ETS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SONDRIO SO VIA GIOSUE'
CARDUCCI 18
Numero REA: SO - 57211
Codice fiscale: 00752100149
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Rep. N. 13174/7804

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - È costituita con sede nel Comune di Sondrio (SO) la Società cooperativa denominata: "Cooperativa di servizi educativi e culturali Nicolò Rusca ETS" o, anche, in forma abbreviata: "Cooperativa Sociale Nicolò Rusca ETS".

La Cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità, alla stregua della vigente normativa in materia di cooperative e così, tra le altre, alla stregua delle leggi 381/1991 e 142/2001.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia di cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 2 – La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 agosto 2100.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati dalla legge 381/91, mediante la gestione di servizi sociali ed educativi, a favore di soci e di terzi.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità propri del movimento cooperativo ed ai principi evangelici di promozione umana e condivisione.

La Cooperativa ha anche come scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 142/2001. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi della legge 142/2001.

La Cooperativa, sia nell'erogazione dei servizi socio-educativi, che nell'offrire opportunità di lavoro, opera sia con i soci che con i terzi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, può cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Art. 4 - La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:

- la gestione di scuole di ogni ordine e grado;
- la gestione di servizi educativi;
- l'organizzazione e la gestione di strutture sociali ed educative dirette ad una crescita culturale, umana e morale della persona e alla sua integrazione come cittadino nel mondo;
- la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati di servizi per minori, adolescenti e giovani;

- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione del disagio giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolastici, sportivi, culturali, ricreativi, di collegamento della realtà giovanile con il mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap e di solidarietà verso persone svantaggiate;
- lo svolgimento di attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività di orientamento professionale e post-secondario;
- la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della comunità e di sostegno della responsabilità educativa della famiglia;
- la promozione di attività culturali, espressive ed artistiche;
- la gestione di attività formative e di attività sociali con finalità educative.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci le persone fisiche maggiori di età e/o le persone giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali;
- 2) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.
- 3) soci volontari ai sensi della legge n. 381/1991, ovvero le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con pec o lettera raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano attività in concorrenza con quella svolta dalla cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) per le persone fisiche: indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo mail o pec; per le associazioni e gli enti pubblici o privati: denominazione sociale, sede e codice fiscale, indirizzo pec e copia dello statuto;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore a euro 100,00 (cento virgola zero zero), né superiore al limite fissato dalla legge;
- c) dichiarazione di attenersi al presente statuto e ai regolamenti interni, nonché alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda; l'eventuale diniego all'ammissione deve peraltro essere motivato e comunicato all'interessato che può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione diventerà operativa e sarà annotata nel libro Soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all'art. 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace.

Art. 7 - I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali.

Ogni Socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Detto organo comunicherà i giorni e la fascia oraria in cui il Socio potrà recarsi presso la sede della Cooperativa a prenderne visione.

Art. 8 - La quota di partecipazione non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 9 - La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e decesso.

Art. 10 - Ciascun Socio può recedere dalla Cooperativa nei casi previsti dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva la fruizione dei servizi o il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante pec o raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa.

Il recesso decorre dalla data di ricezione, da parte della Cooperativa, della relativa comunicazione.

Art. 11 - L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:
 - per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
 - per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;
 - per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento del capitale sociale, del sovrapprezzo, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) in qualunque modo causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- f) negli altri casi previsti da specifiche norme di legge e dal presente statuto.

Su iniziativa del socio escluso l'Assemblea potrà essere chiamata a ratificare o meno l'esclusione.

In caso di ratifica, contro la deliberazione di esclusione il socio escluso potrà proporre opposizione nei termini e nelle forme di legge.

Art. 12 - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune.

Art. 13 - I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate mediante apposita destinazione degli utili annuali, ed eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

TITOLO IV BILANCIO E RISTORNI

Art. 14 - L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura, ove necessario ai sensi di legge, della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione.

Art. 15 - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento i quali, in via generale, debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 16 - Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Sindaco Unico e/o il Revisore, se nominati.

Le riunioni degli organi collegiali della cooperativa possono tenersi anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione purchè sia assicurato:

- al presidente della riunione di accertare la identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione,
 - al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - agli intervenuti alla riunione di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - l'indicazione, nell'avviso di convocazione, degli strumenti che saranno utilizzati per il collegamento.
- Sussistendo tali condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 17 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) l'approvazione del bilancio sociale;
- c) la nomina dell'organo amministrativo;
- d) la nomina nei casi previsti dalla legge del Sindaco Unico o del Revisore;
- e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
- f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) della Legge n. 142 del 2001;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la decisione sullo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, la revoca della liquidazione.

Art. 18 - Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante pec, lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, e le modalità di svolgimento dell'assemblea. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile. In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante posta elettronica trasmessa ai soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza, purché sia stato iscritto nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 19 - In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della cooperativa o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. Sono fatte salve le altre disposizioni di legge o di statuto che per particolari decisioni richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 20 - Per le votazioni, anche quando si tratti di elezioni delle cariche sociali di persone, si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo che l'Assemblea deliberi, all'inizio delle votazioni di procedere alle elezioni a scrutinio segreto.

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro Socio, purché non sia amministratore o sindaco, mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

Art. 21 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure dal Vice Presidente o da altro amministratore o Socio eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il segretario dell'Assemblea che può essere anche non Socio, e quando lo ritiene, due scrutatori.

La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da Notaio.

Le deliberazioni devono risultare da verbale che deve essere trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri a un massimo di nove, eletti dalla Assemblea previa determinazione del loro numero.

Gli amministratori restano in carica per un triennio (tre esercizi) salvo revoca o dimissioni. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, e al sindaco ove nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e il sindaco, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 24 - Qualora vengano a mancare uno o più amministratori essi verranno sostituiti nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Art. 25 - Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 26 - Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, al Vice Presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Art. 28 - La cooperativa, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, può nominare il Sindaco Unico o il Revisore Legale.

Il Sindaco Unico o il Revisore Legale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

Il compenso è determinato dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del mandato.

Il Sindaco Unico, salvo diversa determinazione della Assemblea, è incaricato anche della revisione legale dei conti.

TITOLO VI

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 29 - Qualora insorga qualsiasi controversia tra i Soci, ovvero tra i Soci e la Cooperativa o tra le società e gli eredi di un Socio, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, si procede come segue:

1) tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Sondrio, a richiesta della parte più diligente;

2) in caso negativo la controversia verrà demandata al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente pro tempore dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Sondrio.

La richiesta di nomina dell'arbitro dovrà avvenire, a cura della parte più diligente, entro trenta giorni dal termine del tentativo di conciliazione. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese di arbitrato saranno tutte a carico della parte soccombente o, comunque della parte che con il suo comportamento vi ha dato causa.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore, scegliendolo preferibilmente tra i Soci.

Art. 31 - In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - I principi in materia di remunerazione del capitale, riserve indivisibili, devoluzione del patrimonio residuo e di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 33 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, in particolare, la legge n. 381/1991.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

